

N. R.G. 2126/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Seconda Sottosezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2126/2019** promossa da:

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in PIAZZA O. MANGELLI, N. 1 47122 FORLÌ presso il
difensore avv. ██████████

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in PIAZZA O. MANGELLI, N. 1 47122 FORLÌ presso il
difensore avv. ██████████

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in PIAZZA O. MANGELLI, N. 1 47122 FORLÌ presso il
difensore avv. ██████████

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in PIAZZA O. MANGELLI, N. 1 47122 FORLÌ presso il difensore avv.
██████████

OPPONENTI

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI, N. 60 RAVENNA presso il difensore avv.
GAMBERINI ALBERTO

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso all'udienza, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, comma
7, lett. h) del d.l. n. 18/2020 disposta con decreto del 4.10.2021, del giorno 10 novembre 2021 ed in
particolare come da rispettive note scritte autorizzate di precisazione delle conclusioni telematicamente
depositate da entrambe le parti in data 3.11.2021.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato, ██████████
██████████ (di seguito anche solo garanti) proponevano opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 536/2019, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di Cassa dei Risparmi di Forlì e

della Romagna s.p.a., ora Intesa Sanpaolo s.p.a. (di seguito anche solo banca), ingiungeva il pagamento in solido entro il termine di quaranta giorni della complessiva somma di euro 219.399,52, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo debitorio di conto corrente ordinario n. 2448 aperto in data 6.08.2003 dalla società debitrice principale [REDACTED], nonché dal saldo debitorio di alcuni finanziamenti – anticipo fatture su estero - concessi a quest'ultima sempre dalla banca e nei limiti delle garanzie rilasciate ovvero in forza di due fideiussione a garanzia di qualunque operazione – *omnibus* – sottoscritte da [REDACTED] e dalla società garante [REDACTED] – cancellata dal registro delle imprese in data 17.09.2018 – rispettivamente in data 7.08.2003 con importo massimo garantito di euro 331.000,00 e in data 1.08.2005 con importo massimo garantito di euro 112.500,00.

Parte opponente, previa ricostruzione dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti, quanto alle fideiussioni *omnibus* prestate a garanzia dell'adempimento della società [REDACTED] eccepiva la nullità assoluta e relativa delle stesse in quanto conformi ai modelli di fideiussione ABI ritenuti dalla Banca d'Italia con delibera n. 55 del 2.05.2005 in violazione della disciplina *antitrust* di cui alla l. n. 287/1990, nonché l'intervenuta decadenza degli odierni opposenti dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Quanto ai rapporti bancari garantiti, parte opponente deduceva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza e non corretta quantificazione della somma ingiunta ed in particolare, con riferimento al rapporto di conto corrente si doleva della mancata produzione in giudizio degli estratti conto integrali e dell'addebito dell'importo complessivo di euro 68.946,87 a titolo di estinzione finanziamenti non documentati, mentre con riferimento ai finanziamenti su anticipo fatture, lamentava l'applicazione di interessi anatocistici.

Parte opponente, inoltre, evidenziava l'intervenuto recesso dei soci [REDACTED] in data 10.11.2010 dalla società garante [REDACTED] con la conseguenza che gli stessi non possono essere chiamati a rispondere in relazione ai saldi debitori dei finanziamenti concessi dalla banca solo in data successiva.

Per tali ragioni, parte opponente, preliminarmente, si opponeva all'accoglimento dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, domandava l'accertamento e la declaratoria di nullità delle fideiussioni del 7.08.2003 e del 1.08.2005, per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 ovvero la nullità degli artt. 2), 6) ed 8) di dette fideiussioni e, per l'effetto, l'accertamento della decadenza della ingiungente dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., con consequenziale pronuncia di integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 536/2019 e declaratoria che nessuna somma è dovuta da [REDACTED] in favore della banca opposta; in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria che le somme come quantificate erroneamente e/o infondateamente nel decreto ingiuntivo opposto, non sono dovute da [REDACTED] e, per l'effetto, di ridurre gli importi ingiunti sulla base di quanto emergerà in corso di causa; in via parimenti subordinata, la declaratoria che in ogni caso non sono dovute da [REDACTED] le somme a debito di [REDACTED] maturate successivamente alla data del 10.11.2010 di iscrizione nel registro imprese del loro recesso da soci della società fideiubente [REDACTED]; in ogni caso con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18.12.2019, si costituiva Intesa Sanpaolo s.p.a. – incorporante di Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. -, che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione in opposizione avversario e, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria in materia bancaria, e domandava la concessione della provvisoria esecuzione nei confronti di tutte le parti opponenti.

Inoltre, sempre preliminarmente, parte opposta eccepiva l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità delle avversa opposizione, evidenziando la natura di contratto autonomo di garanzia delle fideiussioni prestate ed oggetto di causa.

Parte opposta deduceva, altresì, l'infondatezza nel merito dell'opposizione e contestava le doglianze avversarie relative alla pretesa nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina *antitrust*, nonché quelle relative all'eccepita decadenza, non ritenendo applicabile al contratto autonomo di garanzia la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. ed in ogni caso deducendo, in tali circostanze, l'idoneità di una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento.

In aggiunta, parte opposta affermava l'irrilevanza del recesso dei soci e l'inapplicabilità dell'art. 2290 c.c., avendo [REDACTED] firmato anche personalmente le fideiussioni azionate dalla banca in sede monitoria.

Parte opposta dava atto della correttezza dell'operato della banca nel corso del rapporto negoziale in linea con la disciplina di legge in materia bancaria e deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze di non corretta quantificazione della somma ingiunta per le ragioni meglio evidenziate nella propria comparsa di costituzione e risposta, documentando che è stata proposta l'integrale ammissione del proprio credito nell'ambito del progetto di stato passivo approvato dal Curatore del Fallimento [REDACTED].

In ogni caso, parte opposta, in via preliminare, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta o di facile soluzione, la declaratoria di improcedibilità dell'atto e della causa ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 28/2010, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avversa da parte dei garanti, vertendosi in materia di contratto autonomo di garanzia e, comunque, per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni conseguente provvedimento; nel merito, domandava l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, il rigetto di ogni domanda, eccezione ed istanza (anche istruttoria) di controparte in quanto inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, e non provata, anche per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni necessario e/o opportuno provvedimento e riserva ed, in via subordinata, la condanna di [REDACTED], [REDACTED] a pagare in solido, in favore di Intesa Sanpaolo la somma complessiva alla data del 31.07.2018, di euro 219.399,52, oltre interessi successivi sulle rispettive sorti, come contrattualmente specificamente previsti, nei singoli rapporti e, in ogni caso nei limiti delle soglie stabilite dalla legge 108/1996; in ogni caso con vittoria di spese di lite.

Con ordinanza del 10.01.2020, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, assegnava termine di quindici giorni e disponeva instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, d. lgs. n. 28/2010, nonché assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza differita dal giorno 15.06.2020 per consentire lo svolgimento della disposta mediazione obbligatoria e autorizzava la produzione documentale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 2448 ad opera di parte opposta.

Le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie ed in particolare nell'ambito della prima memoria istruttoria parte opponente dava atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria instaurato, contestava l'avversaria qualificazione delle fideiussioni in termini di contratti autonomi di garanzia ed in ogni caso deduceva l'operatività del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti degli odierni opposenti, ritenendo peraltro invocabile, nella specie, la normativa prevista a tutela del consumatore.

All'udienza del 12.11.2020, il giudice non accoglieva le istanze istruttorie formulate da parte opponente e, ritenuta dunque la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 10.11.2021, dando atto del carico del ruolo e del rilevante numero di fascicoli già fissati per la precisazione delle conclusioni recanti anno di iscrizione al ruolo antecedente (2015, 2016 e 2017) da trattenerne quindi in decisione prioritariamente in conformità al piano di gestione dell'arretrato.

Con decreto del 4.10.2021, il giudice, visti gli artt. 36 d.l. n. 23 del 8.04.2020 e 83 d.l. n. 18/2020, confermava l'udienza per i medesimi incumbenti, disponendone lo svolgimento in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020.

All'udienza del 10.11.2021 svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare, tutte le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalla sola parte opponente.

L'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 536/2019 è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, per le ragioni di seguito esposte che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattare in distinte sezioni di motivazione ovvero, partendo dall'analisi delle questioni attinenti alle fideiussioni *omnibus* prestate dagli opposenti e procedendo poi con l'analisi delle questioni attinenti ai rapporti bancari garantiti.

Preliminarmente e per completezza espositiva, da un lato, si rileva che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata (cfr. doc. n. 4 parte opponente), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti, e, dall'altro, occorre in ogni caso dare atto dell'intervenuto trasferimento della titolarità attiva degli specifici rapporti bancari e dei relativi crediti, oggetto della presente causa, da parte di Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., che ha agito per il recupero del credito in sede monitoria, a favore della banca incorporante Intesa Sanpaolo s.p.a. che si è costituita ritualmente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, come da documentazione in atti, peraltro non specificamente contestata da parte opponente (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 parte opposta).

In merito alla qualificazione del rapporto contrattuale che lega le odierne parti opponenti alla banca. Fideiussioni *omnibus* con importo massimo garantito

a) Qualificazione giuridica ex art. 112 c.p.c.. Contratto autonomo di garanzia

In ordine alla prova della legittimità della pretesa creditoria vantata e azionata dalla banca nei confronti degli odierni opposenti in solido tra loro, appare innanzitutto opportuno procedere alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia che lega le attuali parti opponenti [REDACTED] alla banca, anche al fine di valutare la legittimazione passiva dei garanti.

Come noto, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale *"l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale"* (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020).

Il contratto autonomo di garanzia, quale espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza rispetto alla fideiussione codicisticamente prevista per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..

Pertanto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento *"a prima richiesta e senza eccezioni"* vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cass. n. 27619 del 03.12.2020 e Cass. n. 16213 del 31.07.2015), essendo l'obbligazione del garante autonomo qualitativamente diversa da quella garantita e la causa concreta del contratto autonomo quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tanto in caso di inadempimento colpevole quanto non colpevole.

Nel contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna verso il creditore ad effettuare nei suoi confronti una data prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia la propria, contestualmente rinunciando in via preventiva a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di sollevare l'*exceptio doli generalis* che per costante orientamento della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative di legge (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017) o in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019).

A tal proposito, inoltre, stante la sostanziale atipicità che caratterizza nella prassi la materia delle garanzie personali con inserzione di clausole che rafforzano la pretesa creditoria del beneficiario, occorre precisare comunque che il solo inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta non può, invece, essere di per sé indice della volontà delle parti e dell'esatta estensione che le stesse hanno dato al contratto. In ciò, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che *"per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante"* (cfr. Cass. n. 23900 del 6.11.2006).

Infatti, si ricorda altresì che le figure di garanzia personale in precedenza analizzate si distinguono dalla garanzia *"a prima richiesta"* o *"a semplice richiesta scritta"*, nella quale il fideiussore si impegna a rinunciare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., integrando una clausola *solve et repete* ai sensi dell'art. 1462 c.c..

Occorre pertanto, prioritariamente effettuare un'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale di garanzia alla luce del tenore letterale di tutte le clausole in esso contenute per ricostruire l'effettiva volontà delle parti.

Nel caso di specie, come emerge dagli atti, [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di soci illimitatamente responsabili della società garante [REDACTED] e quest'ultimo anche in proprio si sono costituiti fideiussori a prima richiesta, con espressa rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni, della società debitrice principale [REDACTED] con lettere di fideiussione a garanzia di qualunque operazione ed obbligazione assunta dal predetto debitore principale nei confronti della banca (fideiussione *omnibus*) con limitazione d'importo massimo garantito, sottoscrivendo personalmente la documentazione negoziale prodotta.

In particolare, gli odierni opposenti hanno sottoscritto le due lettere di fideiussione *omnibus*, azionate in sede monitoria, rispettivamente in data 7.08.2003 per un importo massimo garantito di euro 331.000,00 e in data 1.08.2005 per un importo massimo garantito di euro 112.500,00 (cfr. doc. n. 12 monitorio).

A tal proposito, ci si limita ad evidenziare che tali regolamenti contrattuali di garanzia personale, che contengono le medesime clausole contrattuali, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte degli odierni opposenti nelle more della presente opposizione in ordine al relativo fatto storico della propria sottoscrizione. La sussistenza delle predette pattuizioni contrattuali non sono mai state specificamente contestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dagli opposenti, i quali si sono unicamente limitati a sollevare questioni giuridiche ed interpretative in relazione alle stesse, non essendo le suddette fideiussioni, regolarmente pattuite per iscritto e sottoscritte da tutti i garanti, mai state disconosciute nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In relazione alla ragione maggiormente liquida e alla luce dell'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, nonché dei rapporti tra la banca, il debitore principale ed i fideiussori, è necessario evidenziare che la garanzia prestata dalle odierne parti opposenti, nel caso di specie, rientra certamente nell'ambito della categoria del contratto autonomo di garanzia.

Le fideiussioni *omnibus* oggetto di analisi, infatti, presentano le espresse previsioni di pagare immediatamente *"a semplice richiesta scritta"* ed indipendentemente dalla facoltà rinunciata di proporre eventuali eccezioni, come contenute agli artt. 7 e 9 dei relativi regolamenti contrattuali.

Inoltre, agli artt. 1, 2, 6 e 8 le parti hanno previsto specificamente la deroga agli artt. 1957 e 1941 c.c., avendo i garanti autonomi rinunciato ad eccepire questioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale, nonché al termine di decadenza e ciò, anche alla luce dei rapporti in essere tra le parti, induce a qualificare la garanzia prestata dagli odierni oppositori come contratto autonomo di garanzia.

Circostanza pacifica e certamente da valorizzare, al fine della corretta qualificazione della garanzia personale prestata, è quella relativa alla particolare qualifica delle persone fisiche che hanno sottoscritto i due regolamenti contrattuali negli anni 2003 e 2005.

Dall'analisi complessiva degli atti, emerge chiaramente l'esistenza di un personale interesse economico e delle concrete ragioni per cui gli odierni oppositori si sono costituiti garanti della società debitrice principale, tanto alla luce dell'evidente legame di parentela tra le parti garanti, quanto soprattutto al fatto che tutti e quattro i garanti alla data di stipulazione delle fideiussioni *omnibus* erano soci illimitatamente e solidalmente responsabili della società garante [redacted]

[redacted] (cfr. doc. n. 13 monitorio).

A tal proposito, si rende necessario chiarire come non colgono nel segno le specifiche doglianze sul punto sollevate da parte opponente, in quanto, per un verso, si ribadisce l'incontestata sottoscrizione personale di tutti e quattro gli oppositori delle due lettere di garanzia in calce al timbro sociale della società di persone garante e, per altro verso, si precisa che non assume rilievo dirimente la questione relativa al recesso dei soci [redacted] dalla compagine sociale nell'anno 2010:

Infatti, l'obbligazione di garanzia assunta ha ad oggetto *"l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite e che venissero in seguito consentite al predetto nominativo"* ed, inoltre, non presenta alcuna limitazione temporale.

Ci si limita, altresì, a rilevare che, stante l'assunzione dell'autonoma obbligazione di garanzia personale in un periodo in cui gli stessi oppositori erano senza dubbio soci della società garante [redacted]

[redacted] alla data della propria fuoriuscita dalla compagine sociale ovvero in data 10.11.2010 avrebbero ben potuto negoziare contestualmente la liberatoria dall'impegno fideiussorio assunto in precedenza o quantomeno dimostrare, nel tempo trascorso e comunque prima della ricezione della richiesta creditoria da parte della banca, di aver manifestato la propria volontà di essere liberati.

O meglio, tutto ciò non risulta debitamente documentato in atti.

Per le predette ragioni, si evidenzia altresì che anche [redacted] sono legittimati passivi della pretesa azionata in sede monitoria dalla banca, in quanto, sebbene il rapporto sociale si sia sciolto nell'anno 2010, l'obbligazione di garanzia autonoma e generica verso il terzo banca è stata assunta negli anni 2003 e 2005, non cogliendo nel segno le questioni sollevate in ordine all'art. 2290 c.c. e alla concessione di nuovo credito mediante contratti di anticipo fatture estero successivamente all'intervenuto recesso dei due soci dalla società garante – peraltro, poi, cancellata dal registro delle imprese in data 17.09.2018.

Infine, sul punto, si precisa che le pretese creditorie azionate dalla banca in sede monitoria risultano contenute negli importi massimi garantiti convenzionalmente pattuiti tra le parti.

Alla luce di questa necessaria e comune premessa, si procederà successivamente con l'analisi delle ulteriori specifiche doglianze sollevate dagli oppositori in relazione alla garanzia personale prestata.

b) Nullità totale e/o parziale delle fideiussioni *omnibus* per contrasto normativa *antitrust*.

Eccezione riconvenzionale. Onere di specifica allegazione e della prova

Ferma, dunque, l'accertata sussistenza di adeguata prova del credito della banca nei confronti dei quattro garanti, avendo parte opposta creditrice provato la fonte negoziale del proprio diritto – due lettere di fideiussione *omnibus* valide e debitamente sottoscritte dagli odierni oppositori, qualificabili

quali contratti autonomi di garanzia - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), parte opponente, debitore sostanzialmente convenuto, non ha parimenti assolto in modo idoneo all'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa.

In sintesi ed in via assorbente, si rileva come le plurime e generiche doglianze mosse dalle parti opponenti non risultino adeguatamente sostenute da adeguati indici probatori – si osserva come la parte si sia sostanzialmente limitata a produrre pronunce giurisprudenziali e non già documentazione idonea né una propria consulenza econometrica di parte, a sostegno delle proprie deduzioni -, nonché non supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, anche alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite.

In primo luogo, infatti, risulta infondata, in quanto sprovvista di idonea allegazione e prova l'eccezione riconvenzionale di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in relazione alla normativa *antitrust*, formulata da parte degli opposenti sin dall'atto di citazione in opposizione.

A tal proposito, è necessario innanzitutto ricordare che stante la natura di eccezione riconvenzionale di tale doglianza e non già di autonoma domanda riconvenzionale, l'attuale competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano, ai sensi della l. n. 27/2012 e del d. lgs. n. 3/2017 a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa *antitrust* di cui alla legge n. 287/1990, non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c..

Ciò peraltro ha trovato il recente avallo della giurisprudenza di legittimità nella misura in cui la stessa ha affermato che *“la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riprodotiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata”* (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 10.03.2021) avente ad oggetto, in ogni caso, una domanda di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa *antitrust* proposta nell'ambito di un procedimento ordinario di cognizione nelle forme dell'art. 616 c.p.c. e non già in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui viene sollevata dagli opposenti una mera eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare, con accertamento *incidenter tantum*, la pretesa economica avversaria. Per tale ragione l'eccezione sollevata nelle more del presente giudizio da parte opposta di incompetenza del Tribunale adito non risulta condivisibile.

In ogni caso, in forza della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), si rileva la genericità delle eccezioni formulate dalle parti opponenti, che sostanzialmente si sono limitati ad allegare specificamente la sola coincidenza delle clausole contrattuali con quelle del modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, colpite dalla declaratoria di contrarietà alle norme sulla concorrenza, nonché a richiamare le relative pronunce della Cassazione, tra cui la nota sentenza n. 29810/2017.

Con specifico riferimento alla dedotta nullità integrale dei regolamenti negoziali di garanzia sottoscritti, la doglianza di parte opponente è certamente infondata in ragione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Sul punto, ci si limita a richiamare l'interpretazione da tempo maggioritaria nell'ambito della giurisprudenza per cui *“con riferimento a contratti di fideiussione in cui siano presenti clausole riprodotte nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di intese illecite ex art. 2 della legge n.287/1990, ciò non esclude, ne è*

incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite" (cfr. Cass. n. 24044 del 26.09.2019, nonché già Tribunale di Bologna del 4.10.2018, est. dott.ssa Drudi) e a precisare come una tale impostazione abbia di recente trovato il definitivo avallo anche delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021).

Con specifico riferimento, poi, alla doglianza di nullità relativa delle singole clausole contrattuali conformi, l'opposizione risulta parimenti infondata, in quanto i garanti opposenti non hanno specificamente allegato, prima, e *a fortiori* provato, poi, nello specifico caso di specie, la sussistenza di tutti i necessari presupposti della fattispecie invocata.

Certamente condivisibile ed incontestabile è l'espresso principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite di Cassazione per cui *"i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"* (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021), nonché l'affermazione enucleata dalle stesse Sezioni Unite per cui tra l'intesa restrittiva della concorrenza a monte e la fideiussione bancaria a valle sussiste un collegamento funzionale idoneo ad estendere la nullità sancita dall'art. 2 della legge n. 287/1990 per l'intesa a monte sul contratto a valle, essendo l'interesse protetto dalla normativa *antitrust* in ogni caso non solo un interesse individuale del singolo contraente pregiudicato ma quello del mercato in senso oggettivo.

Tali specifici e puntuali arresti giurisprudenziali, in ogni caso, però non possono in alcun modo sollevare la parte che agisce in giudizio dagli oneri di specifica allegazione e prova dei fatti posti alla base delle proprie pretese ed eccezioni, tenuto conto dei generali principi codicistici ed in particolare del principio della domanda e del principio dispositivo.

Nel caso di specie, pertanto, non può riconoscersi integrata la nullità delle clausole contrattuali recanti numero 2, 6, 8 delle fideiussioni *omnibus* sottoscritte dai garanti, nella misura in cui parte opponente, limitandosi ad allegare unicamente la conformità delle tre clausole - di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - presenti nello schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opponente), non ha quantomeno allegato in maniera specifica e nel rispetto delle preclusioni assertive, né che la banca garantita e che ha predisposto i contratti a valle fosse aderente alle intese dichiarate anticoncorrenziali a monte, né tantomeno che l'intesa anticoncorrenziale a valle sia proprio il frutto e l'automatica estensione dell'intesa a monte riconosciuta in violazione della normativa *antitrust* nazionale ed europea, ad esempio non deducendo e non documentando l'utilizzo sistematico di tale modello di fideiussione *omnibus* ad opera dell'istituto di credito coinvolto nella specie, tale dunque da provocare una lesione della libera concorrenza.

Tali circostanze fattuali presupposte non risultano, infatti, allegate in modo specifico né nell'atto di citazione in opposizione, né nell'ambito della prima memoria istruttoria depositata telematicamente da parte opponente in data 14.07.2020.

c) Deroga al termine di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.

In secondo luogo, quanto alla doglianza relativa all'intervenuta estinzione della garanzia personale prestata per inattività della banca e, dunque, per essere quest'ultima decaduta dal far valere le proprie ragioni creditorie nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1957 c.c., l'infondatezza dell'opposizione deriva innanzitutto dalla specifica natura e dalla validità delle garanzie personali

prestate da [REDACTED] come accertate nei precedenti paragrafi di motivazione.

Pertanto, ci si limita solo a richiamare, sotto il primo profilo, l'orientamento sostanzialmente pacifico della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che *"il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali"* (cfr. Cass. n. 7883 del 28.03.2017 nonché già Cass. n. 27333 del 12.12.2005) e, sotto il secondo profilo, l'espressa e valida deroga pattizia del termine di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. contenuta all'art. 6 del regolamento contrattuale.

In particolare, a quest'ultimo proposito, si richiama la massima giurisprudenziale per cui *"la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore"* (cfr. Cass. n. 21867/2013, nonché Cass. nn. 8839/2007 e 13078/2008).

In ogni caso, alla luce delle plurime doglianze formulate a tal proposito da parte opponente, si ritiene comunque necessario rilevare l'infondatezza dell'opposizione proposta, anche a voler riconoscere la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 6 delle due fideiussioni *omnibus* oggetto di causa e, dunque, in linea con la ricostruzione giuridica proposta da parte opponente, l'applicazione nel caso di specie della disciplina di cui all'art. 1957 c.c..

A questo proposito, infatti, occorre brevemente ricordare che la norma in esame è espressione dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria a quella principale garantita e del generale principio del *favor fideiussoris* e che con riferimento alla fattispecie tipizzata di cui all'art. 1936 e ss. c.c. dispone che *"il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate"*.

Consolidata è senza dubbio l'interpretazione giurisprudenziale in merito al campo di applicazione di tale fattispecie e alla nozione di "istanza" che a pena di decadenza deve essere proposta contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione principale garantita dal fideiussore e che si riferisce unicamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia di cognizione sia di esecuzione (cfr. Cass. n. 1724 del 29.01.2016).

Diversamente, però, con specifico riferimento alla figura atipica di fideiussione a prima richiesta – quindi, caratterizzata da accessorietà limitata e da un maggior rischio assunto dal fideiussore in sede di libera scelta di prestazione della garanzia personale – si condivide l'interpretazione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità che ammette una deroga alla norma in commento nel senso che il creditore, in questi specifici casi, non ha l'onere di intraprendere un'azione giudiziale contro il debitore principale, bastando una richiesta scritta per evitare la decadenza (cfr. Cass. nn. 27333/2005 e 2742/2002). Ciò risulta, a maggior ragione, valido con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia – privo del carattere dell'accessorietà – come confermato dall'impostazione giurisprudenziale per cui *"in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta*

disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (cfr. Cass. n. 22346 del 26.09.2017).

Nella specie, pertanto, tenuto conto della formale revoca degli affidamenti in precedenza concessi al debitore principale in data 7.02.2018 e delle, anche contestuali, intimazioni di pagamento e richieste scritte stragiudiziali inoltrate dalla banca nei confronti tanto del debitore principale quanto dei garanti (cfr. doc. nn. 14 e 15 monitorio), nonché dell'insinuazione allo stato passivo della società [REDACTED], dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì, (cfr. doc. nn. 2 monitorio e 6 parte opposta, nonché Cass. n. 8723 del 22.10.1994), non si configura alcuna decadenza né liberazione dei garanti, odierni oppositori.

d) Buona fede contrattuale e trasparenza bancaria. Applicazione della disciplina consumeristica alle fideiussioni omnibus e vessatorietà delle relative clausole negoziali

In terzo luogo, il caso di specie non rientra senza dubbio nell'ambito dei contratti conclusi tra professionista e consumatore di cui al d. lgs. n. 206 del 6.09.2005, stante il fatto che i garanti sono soggetti interessati alle attività societarie del debitore principale garantito e conseguentemente in ordine ai fatti di causa rivestono la qualifica di imprenditori.

Le partecipazioni sociali detenute dagli oppositori all'atto della prestazione delle garanzie fideiussorie sono, infatti, ostative alla riconducibilità degli stessi nell'ambito della nozione di consumatore di cui alla definizione legislativa di "consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons. (cfr. doc. n. 13 monitorio).

Parimenti del tutto prive di rilievo sono, altresì, le doglianze di vessatorietà delle clausole delle fideiussioni omnibus oggetto del presente giudizio, in quanto ci si limita ad evidenziare che in linea con la disciplina codicistica applicabile di cui all'art. 1341 c.c., entrambe le lettere di fideiussione contengono la doppia e specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie per il contraente.

Infatti, gli stessi garanti sono stati destinatari e sottoscrittori di uno specifico riepilogo in calce delle principali condizioni economiche maggiormente onerose della propria prestazione di garanzia, nonché dei propri diritti e doveri, emergenti dall'impegno assunto (cfr. doc. n. 12 monitorio).

Ciò risulta in linea con i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità che ritengono che "nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto" (cfr. Cass. n. 17939 del 09.07.2018).

Pertanto, anche in relazione a tutti i suddetti profili l'opposizione proposta è infondata.

In merito ai motivi dell'opposizione in relazione all'inesistenza e/o non corretta quantificazione dell'importo preteso della banca a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 2448 intestato alla società debitrice principale [REDACTED], nonché dal saldo debitorio di alcuni finanziamenti – anticipo fatture su estero - concessi a quest'ultima

Ricostruita la natura giuridica del rapporto ne consegue l'applicazione della relativa disciplina enucleata dalla giurisprudenza, che non ritiene, proprio in ragione della natura astratta del rapporto, socialmente tipico e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., riconosciuta in capo ai garanti la possibilità di sollevare le eccezioni derivanti dal rapporto sottostante.

Deve essere, tuttavia, ritenuta possibile la proposizione di un'eccezione generale, non prevista in via espressa dai singoli contratti e definita come *exceptio doli generalis*. In assenza di un'espressa previsione normativa, si ritiene pacificamente che "nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi

il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento" (Cass. n. 20397 del 25.08.2017).

Si rileva quindi che il garante è legittimato, unicamente, a far valere l'*exceptio doli generalis* per il caso in cui lo stesso abbia subito un'escussione abusiva o manifestamente infondata, rientrando nella stessa le sole eccezioni fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative.

A tal proposito, si ricorda, che sono imperative le norme previste dall'ordinamento che devono trovare sempre applicazione e non possono essere derogate dalla diversa volontà delle parti.

Alla luce di questa necessaria premessa e a fronte delle esili doglianze di parte opponente in merito alla prova del credito preteso dalla banca nei propri confronti, occorre, precisare che la somma di euro 219.399,52, garantita da [REDACTED] e oggetto di ingiunzione in sede monitoria, deriva dallo scoperto di conto corrente ordinario n. 2448 (già n. 740/61) intestato alla società debitrice principale, nonché dal saldo debitorio di alcuni finanziamenti – anticipo fatture su estero - concessi a quest'ultimo sempre dalla banca.

In atti vi è la prova della debenza del credito vantato, avendo la banca assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con riferimento alla domanda creditoria.

In particolare, infatti, per quanto riguarda il contratto di conto corrente affidato, parte opposta ha offerto in comunicazione copia della relativa documentazione contrattuale, completa delle condizioni economiche e firmata dal cliente, peraltro con apposizione del timbro sociale (cfr. doc. n. 3 monitorio), nonché copia dei contratti di anticipo fatture sull'estero e relativi anticipi richiesti, parimenti sottoscritti dal debitore principale (cfr. doc. nn. 6-11 monitorio).

Inoltre, la banca ha offerto in comunicazione, già in fase monitoria (cfr. doc. nn. 14 e 15 monitorio), copia delle comunicazioni di revoca di ogni affidamento concesso in data 7.02.2018 e conseguente messa in mora inoltrate a mezzo raccomandata A/R al cliente e ai garanti, nonché la serie completa dei relativi estratti conto (cfr. doc. n. 4 monitorio e 7 parte opposta).

Ciò doverosamente premesso, senza dubbio infondate sono le doglianze di parte attrice opponente relative ai predetti rapporti bancari.

Sul punto, in via assorbente e di ragione più liquida, si rileva l'assoluta genericità delle doglianze formulate, carenti tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto, che peraltro non risultano neanche supportate da una dettagliata consulenza econometrica di parte.

Per un verso, con riferimento alla pretesa mancanza degli estratti conto relativi al conto corrente, tale doglianza non rientra nell'ambito dell'*exceptio doli generalis*, considerata l'assenza di una specifica norma imperativa di legge che preveda l'obbligo di invio di tale documentazione bancaria ai garanti, e che la stessa risulta alquanto formalistica e non decisiva alla luce delle sole generiche contestazioni in merito all'ammontare del credito azionato in sede monitoria. In ogni caso, si osserva che nell'ambito del presente giudizio non è stato dedotto il mancato regolare invio degli estratti conto nel corso del rapporto contrattuale nei confronti del correntista, né dimostrata un'eventuale contestazione tempestiva dei predetti estratti conto ad opera dello stesso debitore principale.

Per altro verso, le generiche doglianze in termini di illegittima capitalizzazione degli interessi e di violazione della normativa in materia di anatocismo bancario – rientranti invece tra le norme imperative che danno luogo a nullità (da ultimo Cass. n. 371 del 10.01.2018), alla luce della particolare disciplina prevista dall'art. 1283 c.c., e, per gli esercenti l'attività bancaria, dall'art. 120 d. lgs. n. 385/1993 – sollevate dagli odierni garanti autonomi, non sono state dagli stessi specificamente allegare e in ogni caso risultano smentite dalla documentazione bancaria in atti.

In particolare, infatti, ci si limita ad osservare come la documentazione contrattuale offerta in comunicazione contenga pattuizioni relative alla pari capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e attivi convenuti (cfr. doc. nn. 3, 6-11 monitorio).

Nella specie, pertanto ed in ogni caso, stante la rilevata mancanza di idonea prova da parte opponente e stante la natura di contratto autonomo di garanzia che caratterizza la posizione solidale debitoria degli odierni garanti, si ribadisce anche in questa sede che, mancando idonei indici di prova delle doglianze fatte valere, anche un'ipotetica consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stata totalmente esplorativa e superflua ai fini del decidere; quindi, inammissibile.

Così come inammissibile risulta per le ragioni già evidenziate nell'ordinanza istruttoria del 12.11.2020 l'interrogatorio formale di parte opposta richiesto dagli opposenti, peraltro a fronte dell'intervenuta incorporazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. in Intesa Sanpaolo s.p.a..

In conclusione e per tutte le sopracitate ragioni, l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va, quindi, integralmente rigettata, con conferma della pretesa creditoria azionata dalla banca in sede monitoria che vede come legittimati passivi tutti i garanti in solido tra loro.

In merito alle spese di lite

Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della pluralità delle doglianze formulate dagli opposenti in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nei valori minimi in relazione alla fasi di trattazione ed istruttoria, in quanto alla luce della natura giuridica delle questioni analizzate non si è resa necessaria attività istruttoria in senso stretto; in ragione del valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 2126/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. RIGETTA l'opposizione proposta da [REDACTED] per le ragioni di cui in motivazione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 536/2019 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA le parti opposenti [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a.); spese di lite che si liquidano in euro 12.410,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 48,00 a titolo di spese sostenute in mediazione obbligatoria; infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.

Forlì, 12 marzo 2022

Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni